



COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 27-07-2015

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisette** del mese di **Luglio** , alle ore **21:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BARBAFIERI ALESSIO	X		POLI FLAVIO	X	
PAPERINI STEFANO	X		GRANATA GIACOMO	X	
IACOROSSÌ SIMONE- GEOM.		X	TICCIATI ROBERTO	X	
BELCARI FRANCO	X		MENICUCCI LORENZO		X
TURINI ROBERTO	X				
SERRAGONI FRANCESCA		X			
PIONI VERONICA	X				
POLI FLAVIO	X				

PRESENTI	N. 8
ASSENTI	N. 3

Presiede il Sig. Sindaco Dott. BARBAFIERI ALESSIO;
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa. VIALE ADRIANA;

Illustra il punto il Sindaco; spiega le ragioni per cui ha ritenuto opportuno aumentare l'esenzione dell'Irpef da €. 7.500 ad €. 10.000; per compensare l'innalzamento della soglia di esenzione è stato necessario intervenire sulle altre aliquote; spiega anche che l'innalzamento delle aliquote delle soglie successive è stato necessario per finanziare alcune spese aumentate nel bilancio di previsione quali rate di ammortamento dei mutui ed aumento del debito iva; continua dicendo che la nostra addizionale Irpef, rimane comunque, quella più bassa della Valdera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lg.vo 28 settembre 1998 n.360 che ha istituito l'addizionale comunale IRPEF;

VISTO l'art.1, comma 3 del D.Lg.vo 28 settembre 1998 n.360 (così come sostituito dall'art.11 della L. 18 ottobre 2001 n.383), che stabiliva che l'aliquota dell'addizionale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali nell'arco di un triennio, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art.1, comma 3 del D.Lg.vo 28 settembre 1998 n.360 (così come sostituito dall'art.11 della L. 18 ottobre 2001 n.383), che stabilisce i Comuni possono deliberare le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ATTESO che l'aliquota dell'addizionale IRPEF deve essere deliberata entro il 31 dicembre di ogni anno da applicare sui redditi dell'anno successivo;

VISTO l'art.3, comma 1, lett.a) della L. 27 dicembre 2002 n.350 (cd. Legge finanziaria 2003) che ha disposto la sospensione della possibilità di aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF;

VISTO l'art.2, comma 21, della L. 24 dicembre 2003 n.350 (cd. Legge finanziaria 2004) che ha disposto la sospensione della possibilità di aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF;

VISTO l'art.1, comma 51, della L. 30 dicembre 2004 n.311 (cd. Legge Finanziaria 2005) che consente ai Comuni di deliberare in aumento l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il tetto dello 0,1 per cento nel triennio 2005-2007 se alla data di entrata in vigore della predetta legge (finanziaria) gli enti comunali non si siano ancora avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale;

PRESO atto che il Comune di Lajatico con delibera G.C. n. 22 del 22.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2005 con un'aliquota dello 0,1% da applicare all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche;

PRESO atto che il Comune di Lajatico con delibera G.C. n. 17 del 7.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2006 con un'aliquota dello 0,1% da applicare all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), il quale stabiliva: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativamente ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RICHIAMATO l'art. 1 comma 142, lett. a della citata legge 296 il quale dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'economia e delle finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5.06.2002;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1742 lett. b della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che inserisce il comma 3 bis all'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

PRESO atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 28.03.2008, si approvava il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef" e si determinava per l'anno 2008 l'applicazione dell'addizionale comunale irpef pari al 0,2%;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148, modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 che prevede la possibilità per i comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Irpef stessa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 18.12.2013 ad oggetto "Modifica delibera C.C. n. 16 del 11.07.2013 ad oggetto "Modifica regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef e determinazione aliquote per l'anno 2013";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2015 ha ravvisato la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef stabilendo aliquote diverse in base a scaglioni di reddito, al fine di mantenere in equilibrio il bilancio;

VISTA la nuova bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef redatto dall'ufficio competente, da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, allegato "A" alla seguente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto con valore integrante sotto lett. A);

Con la seguente votazione controllata dal Presidente:

Voti favorevoli n. 7;

Consiglieri astenuti n. 1: Ticciati Roberto;

D E L I B E R A

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef", che si allega al presente atto sotto la lett. "A" come parte ed integrante, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera C.C. n. 35 in data 18.12.2013;

3) Di dare atto che con l'approvazione del nuovo regolamento di cui al punto precedente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef, con riferimento all'annualità 2015, è fissata nei termini che seguono:

a) nella misura di 0,35 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 0,00 fino a €. 15.000,00;

b) nella misura di 0,40 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 15.000,01 fino a €. 28.000,00;

c) nella misura di 0,50 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 28.000,01 fino a €. 55.000,00;

d) nella misura di 0,65 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 55.000,01 fino a €. 75.000,00;

e) nella misura di 0,75 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile superiore a €. 75.000,00;

4) Di dare atto che le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale Irpef di cui al punto precedente sostituiscono integralmente quelle approvate con delibera C.C. n. 35 del 18.12.2013;

5) Di dare atto che nel regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef di cui al punto sub) 2 è previsto all'art. 3 bis un'esenzione secondo il seguente tenore:

Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i redditi imponibili fino a €. 10.000,00., precisando che tale soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

6) Di dare mandato al Responsabile del 1° Settore a porre in essere tutti gli adempimenti affinché la deliberazione di approvazione dell'aliquota addizionale Irpef da applicare dall'anno 2015, sia trasmessa all'Ufficio per il Federalismo fiscale;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. ALESSIO BARBAFIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADRIANA VIALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio on line di questo comune.

Lajatico li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADRIANA VIALE

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Lajatico li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADRIANA VIALE

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Lajatico.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Lajatico, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere la misura di 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art., comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296.

2. L'aliquota, con riferimento all'annualità 2015, è fissata nei termini che seguono:

- a) nella misura di 0,35 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 0,00 fino a €. 15.000,00;
- b) nella misura di 0,40 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 15.000,01 fino a €. 28.000,00;
- c) nella misura di 0,50 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 28.000,01 fino a €. 55.000,00;
- d) nella misura di 0,65 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile da €. 55.000,01 fino a €. 75.000,00;
- e) nella misura di 0,75 punti percentuale per lo scaglione di reddito imponibile superiore a €. 75.000,00;

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale atto è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296.

Art. 3 bis - ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006 n. 296 è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i redditi imponibili fino a €. 10.000,00., precisando che tale soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 4 - VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – PUBBLICAZIONE E DECORRENZA

1. La deliberazione delle aliquote è pubblicata nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5.06.2002.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno, ai sensi dell'art. 52 del decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 dal 1° gennaio 2015.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.L.vo n. 360 del 28.09.1998 e successive modifiche e integrazioni.